

Pubblicato il 02/03/2020

N. 00204/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00784/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2019, proposto da Csm Acciaio S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Rita Sofia Tiengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Padova, Piazza Bardella n. 2;

*per l'annullamento*

- dell'esclusione dalla gara relativa ai "lavori di manutenzione sul circondario di Padova stralcio funzionale Buoro CUP H78G18000003001 CIG 76744325°1 per conto del Genio civile di Padova"
- dell'escussione della cauzione provvisoria polizza fideiussoria n. 731880506 e la comunicazione Anac;
- nonché per il risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La Provincia di Padova, per conto del Genio civile, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori di manutenzione sul circondario di Padova relativamente allo stralcio funzionale Buoro.

La ricorrente ha partecipato alla procedura in qualità di mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.

Dopo la proposta di aggiudicazione dei lavori, in sede di verifica dei requisiti, la stazione appaltante ha escluso la ricorrente dalla gara con nota del 7 giugno 2019.

L'esclusione è stata disposta perché, da un controllo effettuato presso il sistema AVCpass e dal certificato rilasciato dalla Direzione provinciale di Rovigo dell'Agenzia delle entrate, è emerso che, alla data del 25 gennaio 2019 in cui la ricorrente ha sottoscritto il documento di gara unico europeo, la stessa difettava del requisito della regolarità fiscale a causa di una violazione, definitivamente accertata, inerente ad una cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2015, notificata il 13 aprile 2018, per un debito di € 308.361,29.

Contestualmente, poiché la ricorrente aveva dichiarato di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, la Provincia ha avvertito che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, avrebbe comunicato il provvedimento di esclusione all'Anac.

Con il ricorso in epigrafe il provvedimento di esclusione è impugnato con

un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione perché la Provincia avrebbe dovuto considerare che in realtà il tributo indicato nella cartella di pagamento non è dovuto perché inesistente in quanto affetto da gravi irregolarità che impediscono possa essere qualificato come definitivamente accertato.

Infatti, prosegue la ricorrente, la cartella è viziata perché contiene tassi usurari cui consegue la sua nullità, e già prima della presentazione dell'offerta pendevano degli accordi con l'Agenzia delle entrate per effettuare uno sgravio, la cartella è stata oggetto di ricorso avanti il Tribunale di Rovigo, è inoltre in procinto di essere annullata in autotutela, e per la stessa è stato concesso un piano di dilazione.

Infine la ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima esclusione.

La Provincia di Padova si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

L'art. 80 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che un operatore economico debba essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Nel caso in esame la condizione di irregolarità è stata certificata dalla Agenzia delle entrate e l'esclusione dalla procedura costituisce pertanto un atto vincolato.

Infatti, nell'ambito delle procedure di appalti pubblici, a fronte di un'attestazione negativa di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un'impresa partecipante alla gara, la stazione appaltante è vincolata a disporre l'esclusione (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III,

22 gennaio 2019, n.810; Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663; Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 789).

Per completezza va soggiunto che l'art. 80, comma 4, ultimo periodo del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente la partecipazione quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, a condizione però che il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Ciò significa che, solo prima della presentazione della domanda, in una logica volta a favorire la massima partecipazione delle imprese, è consentito estinguere la propria posizione debitoria, consentendo in tal modo alla stazione appaltante di verificare agevolmente la regolarità e l'affidabilità del concorrente.

Secondo un costante insegnamento giurisprudenziale, “il requisito della regolarità fiscale, [...] può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15 del 2013)”.

Non può infatti ritenersi sufficiente che, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, il contribuente abbia semplicemente inoltrato un'istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell'amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame la ricorrente non ha neppure assolto all'onere sulla stessa incombente di dimostrare che l'accertamento non era definitivo o che prima della presentazione della domanda erano intervenute le fattispecie

contemplate dal sopra citato art. 80, comma 4, ultimo periodo, che rendono possibile la partecipazione nonostante l'esistenza di una violazione accertata.

Infatti la ricorrente afferma che avverso la cartella è stato proposto ricorso al Tribunale di Rovigo rinviando al doc. 4 allegato al ricorso per comprovare tale circostanza, ma tale documento non risulta depositato in giudizio e il doc. 4 contiene le pagine dispari dell'invito alla gara telematica.

Inoltre la stessa cita quale doc. 5 allegato al ricorso una dichiarazione dell'8 maggio 2019 dell'Agenzia delle entrate secondo cui le sarebbe stato concesso un piano di dilazione, ma anche tale documento non risulta depositato in giudizio e il doc. 5 contiene le pagine pari dell'invito alla gara.

In definitiva il ricorso deve essere respinto, ed identica sorte segue la domanda risarcitoria posto che non vi è il requisito dell'ingiustizia del danno.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Provincia di Padova liquidandole nella somma di € 3.000,00 a titolo di compensi e spese oltre, ove dovuti, ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Mielli**

**IL PRESIDENTE**  
**Maddalena Filippi**

IL SEGRETARIO